MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE ALL'APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

Art. 12

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 APRILE 1990, N. 71

Versione in vigore dal 16 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile
Estremi	Decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione-1989/art-12-finanziamento-dei-progetti-per-il-rifornimento-idrico-alternativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it